

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000. EVENTO "16^ FESTA DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA MIETITURA E DELLA TREBBIATURA"**

L'anno duemiladiciannove addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18,00** nella sede comunale;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	13	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;

Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Angelo Guglietta** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **9** dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1. Simone Mauro 2. Marrocco Marta 3. Izzi Paola**;
Sono presenti gli Assessori esterni: **Marrocco Severino, Pannozzo Giulio, De Filippis Alessandra e Marrocco Emilia**;

Illustra l'argomento il Sindaco **Fernando Magnafico**;

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 8 del 28.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: “1. *Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.*

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. (...).”

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: “1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone: “1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse”.

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)”.

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia “quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di

calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione”.

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio;

VISTA la Relazione sul debito fuori bilancio relativa all'iniziativa “16^a Festa della rievocazione storica della mietitura e della trebbiatura del grano”, la quale allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e dalla quale emerge che per la realizzazione dell'iniziativa è stata spesa la somma di € 5.040,00;

DATO ATTO che:

- relativamente al suddetto importo si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate sul bilancio e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto ai creditori;
- i servizi sono stati regolarmente forniti, a vantaggio e beneficio dell'Ente;

CONSIDERATO che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, secondo la procedura ex art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di forniture e servizi che hanno determinato utilità e arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di funzioni di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al riconoscimento della legittimità de debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente prot. 8939 del 16.12.2019;

VISTI il D.Lgs. n 267/2000 e lo Statuto Comunale;

Con i seguenti voti resi con le forme di legge:

Presenti: n. 13
Votanti: n. 13
Astenuiti: n. 0
Contrari: n. 4
Favorevoli: n. 9

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 5.040,00 per la realizzazione dell'iniziativa 16^ Festa della rievocazione storica della mietitura e della trebbiatura del grano";
2. di finanziare il suddetto debito mediante fondi di bilancio, imputando la somma sul Cap. 216/00 del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio;
4. di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Con separata votazione dall'esito identico,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale n.24 del 13 dicembre 2019

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio

L'anno 2019, il giorno 13 del mese di dicembre il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 24 maggio 2018 ricevuta dal responsabile finanziario la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'evento "16° Festa della rievocazione storica della micritura e della trebbiatura del grano".

VISTO l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono fare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTO l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;

VISTO l'art.194 del Tuel, il quale prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 194, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'adempimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale in materia di compiti del Revisore dei conti, prevede "*b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*

VISTA la relazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale dalla quale emerge che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 194 del TUEL, in quanto trattasi di forniture e servizi che hanno determinato utilità e arricchimento all'Ente.

CONSIDERATO che la Regione Lazio con Determina Dirigenziale n. G10612 del 02.06.2019 ha ammesso il comune di Lenola al finanziamento ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. G42552 del 06.03.2019 e del R.R. n. 19/2018, con un contributo concesso pari ad € 3.500,00;

APPURATO che il debito fuori bilancio di € 5.040,00 trova copertura nel Cap. 216/00 del corrente esercizio finanziario;

VISTO l'art. 193 comma 3 del TUEL, il quale prescrive che: "*ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".*

VISTA la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. e) del DLgs 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DATO atto che il riconoscimento del debito suddetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

L'Organo di Revisione, in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.lgs. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Inoltre ricorda che le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge n.389 del 27/12/2002 dovranno essere trascritte, entro i termini previsti dalla legge, alla competente Sezione della Corte dei Conti.

Lenola, 13 dicembre 2019

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Rita Maria Cogozza
Rita Maria Cogozza

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


F.to ANGELO GUGLIETTA

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 19/12/2019



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 109 dal 24 GEN 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 24 GEN 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 19/12/2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 19/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to Sara Cuomo

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 19/12/2019

IL RESPONSABILE

F.to Assunta Rosato

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE